

COMUNE DI TAGGIA

Provincia di Imperia

Servizio Patrimonio

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN VIA PRIVATA ROGGERI.

Art. 1

Premessa

Il presente capitolato riguarda patti e condizioni inerenti l’affidamento in gestione della piscina comunale sita in Via Privata Roggeri.

Art. 2

Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione a terzi del servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale sito in Taggia - via San Francesco n° 441 con manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e dell’area di competenza, compresi tutti gli oneri riflessi necessari alla riqualificazione e adeguamento normativo, a carico del Concessionario.

Si intendono per tali interventi l’insieme delle migliorie che saranno proposte in sede di gara dal Concessionario e valutate dall’Amministrazione Concedente ai fini dell’aggiudicazione.

Per interventi migliorativi si intendono gli interventi rivolti al miglioramento e al mantenimento edilizio del complesso sportivo e dei suoi componenti tecnologici.

In particolare il Concessionario dovrà provvedere entro il termine di **45 giorni** dalla data di consegna dell’impianto, pena la risoluzione del contratto, alla fornitura e allestimento degli arredi e delle attrezzature funzionali alla realizzazione del programma di gestione, che allo stato di avvio non risultano in dotazione alla struttura.

Gli interventi sopra elencati dovranno essere considerati onnicomprensivi delle spese per la sicurezza, IVA, spese tecniche per progettazione, certificazioni, collaudi, accatastamenti se necessari, estrazione/produzione di copie da presentare all’Amministrazione Concedente, etc.

Tutte le migliorie realizzate dal Concessionario, saranno acquisite dall’Amministrazione Comunale senza indennità alcuna o compenso per il Concessionario.

Saranno da ritenere a carico del Concessionario tutti gli oneri legati alle attività manutentive ordinarie e straordinarie indispensabili al mantenimento della struttura durante tutto il periodo della concessione.

In tale contesto è da intendersi come essenziale l’assunzione dell’onere da parte del concessionario della fornitura obbligatoria di idoneo macchinario a sostegno dei disabili, atto a superare ogni barriera architettonica e garantire agli stessi il diritto al pieno utilizzo della piscina.

La concessione comporta le principali attività e incombenze previste a carico del Concessionario, di seguito precisate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la gestione tecnico-amministrativa dell’intera struttura dell’impianto natatorio e delle attività che in esso si svolgono;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria (oneri professionali compresi) delle strutture ivi presenti, degli impianti tecnologici, delle vasche, degli arredi, delle

attrezzature della piscina e delle aree di pertinenza della stessa, il tutto finalizzato al mantenimento funzionale della struttura, al mantenimento a norma e agli adeguamenti previsti dalle normative applicabili in tema di prevenzione incendi, impiantistica sportiva, igiene e sanità, per tutta la durata della concessione;

c) la realizzazione degli interventi migliorativi (oneri professionali compresi) volti alla riqualificazione dell'impianto, meglio sopra identificati.

d) la programmazione, il coordinamento dell'attività sportiva, ricreativa e l'assistenza bagnanti;

e) la direzione amministrativa e tecnico organizzativa;

f) la custodia, l'apertura, la chiusura e la sorveglianza delle strutture, degli impianti presenti, delle relative attrezzature ed arredi;

g) la conduzione dei servizi accessori, delle pulizie di tutti i locali, di tutti i componenti relativi agli impianti e degli arredi;

h) il controllo ed il funzionamento degli impianti tecnologici ivi incluse le necessarie verifiche periodiche;

i) la cura delle aree verdi presenti;

j) l'intestazione ed il pagamento di tutte le utenze relative ai consumi necessari al funzionamento degli impianti (Energia elettrica, Gas, Acqua potabile, Telefonia, Raccolta Rifiuti ecc.);

k) la predisposizione del piano di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e la nomina del responsabile incaricato del servizio prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008).

Il contratto oggetto di affidamento viene qualificato come concessione di servizi, disciplinata dagli articoli 164 e ss. del D.lgs. 50/2016 e regolato dalle norme del presente capitolato.

La categoria è identificata come "servizi ricreativi, culturali e sportivi":

CPC 96, CPV principale 92000000-1 CPV secondario 92610000-0 "servizi di gestione impianti sportivi".

Art. 3

Proprietà dell'impianto.

Il Comune di Taggia intende affidare, mediante concessione, la Gestione dei servizi pubblici di carattere sportivo e ricreativo esercitabili nel complesso della Piscina Comunale di Via Privata Roggeri.

La concessione è effettuata dal Comune ed accettata dal Concessionario, con oneri a proprio carico, alle condizioni indicate nel presente capitolato e nel bando di gara.

La gestione prevede l'esecuzione di quanto sarà indicato nell'offerta qualitativo-tecnica. La concessionaria deve assicurare il funzionamento del Complesso alle condizioni stabilite nel presente capitolato e con la finalità di permettere il regolare svolgimento della pratica sportiva e di diffonderla nel territorio.

Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al concessionario.

La concessionaria avrà comunque l'onere di disporre di attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività prevista.

Il concessionario dichiara e riconosce che il suddetto impianto, le opere e le attrezzature su di esso esistenti, sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Taggia e che ogni altra ed eventuale opera fissa futura che venisse realizzata dal concessionario nell'impianto oggetto del presente atto, una volta realizzata, verrà a far parte integrante dello stesso e, quindi, diverrà anch'essa di proprietà del

Comune di Taggia. Resta inteso che tali opere debbono essere preventivamente autorizzate dal Comune di Taggia.

Il Comune di Taggia, quale proprietario del complesso, può in ogni caso, procedere ad inoltrare istanze di finanziamento/contributo agli Enti al fine del potenziamento della struttura in oggetto.

Art. 4

Durata del contratto

La durata del contratto di concessione è di anni 8 (otto), con l'opzione della proroga di ulteriori anni due, decorrenti dalla stipula del contratto. Tutti gli obblighi relativi alla regolare conduzione, volturazione utenze, custodia, manutenzione del bene, responsabilità verso terzi per incuria decorreranno dalla data di consegna degli impianti. Nessun risarcimento sarà dovuto dall'Amministrazione Comunale al Concessionario in caso di ritardo della consegna.

La durata della concessione è stata determinata tenendo in considerazione il periodo necessario all'ammortamento degli interventi richiesti. Pertanto, al termine della concessione, il Concessionario nulla potrà pretendere – né dal Comune né dal Concessionario subentrante – a titolo di rimborso, indennizzo, risarcimento o altro per gli investimenti realizzati.

Art. 5

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla procedura di affidamento i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara.

In particolare, il concessionario dovrà assicurare la presenza continuativa di uno o più assistenti bagnanti muniti di attestati rilasciati dalla Federazione Italiana Nuoto in corso di validità e/o titolo equipollente.

Il rapporto con il personale impiegato dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro.

Art. 6

Modalità di conferimento dell'appalto.

La scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, previo pubblicazione del bando di gara.

Il bando di gara, approvato con apposita Determina da parte del Responsabile del Servizio, verrà pubblicato come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla stessa senza che sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva.

In caso di parità di offerte o di punteggio uguale si procederà ad una ulteriore procedura negoziata, se i concorrenti sono presenti all'asta; se nessuno dei concorrenti, che hanno effettuato offerte uguali, è presente, o non si hanno miglioramenti dell'offerta l'aggiudicazione avverrà per sorteggio.

L'aggiudicazione definitiva ed il conferimento dell'appalto avverrà con provvedimento dell'organo competente ai sensi della normativa vigente.

I criteri per l'aggiudicazione sono quelli di cui all'allegato **A)** del presente capitolato sotto la voce "Disciplinare di gara".

La Commissione di gara sarà nominata ai sensi dell'art.77 de D. Lgs 50/2016.

Art. 7

Principi generali del servizio

La piscina è destinata allo svolgimento di attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative, terapeutiche e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Finalità della concessione è la valorizzazione dell'impianto come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione dell'impianto dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.

Il concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti, realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.

Il personale che sarà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, la riservatezza.

Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio.

Inoltre il concessionario ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità.

Art. 8

Caratteristiche del servizio

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.

Art. 9

Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, nonché le normative vigenti, contemplano.

Il concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente capitolato.

Art. 10

Tariffe e agevolazioni

A titolo di corrispettivo dell'affidamento il concessionario ha diritto a percepire gli introiti derivanti:

- Dall'organizzazione di manifestazioni, ivi compresi i proventi legati a forme di pubblicità ad esse correlati;
- Dall'applicazione delle tariffe massime di seguito indicate per l'utilizzo dell'impianto in oggetto, secondo le modalità sopra descritte.

Con i suddetti introiti il Concessionario si intende compensato di qualsiasi avere o pretesa per l'esecuzione della concessione, inclusa l'esecuzione delle lavorazioni

previste al precedente articolo e di quelle previste dal piano di manutenzione, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi.

Le tariffe massime sotto riportate si intendono comprensive dell'utilizzo da parte degli utenti delle docce, degli spogliatoi e degli altri servizi comuni dell'impianto; tali tariffe devono intendersi come le tariffe massime applicabili a qualsiasi utente della piscina.

Sono previste le seguenti tariffe:

PREZZI DI INGRESSO AL PUBBLICO

ORDINARIO € 5,00

RIDOTTO € 4,00

ABBONAMENTO MENSILE

ORDINARIO € 50,00

RIDOTTO € 40,00

ABBONAMENTO TRIMESTRALE

ORDINARIO € 130,00

RIDOTTO € 105,00

ABBONAMENTO SEMESTRALE

ORDINARIO € 240,00

RIDOTTO € 195,00

ABBONAMENTO STAGIONALE

ORDINARIO € 360,00

RIDOTTO € 290,00

CORSO DI NUTO PER BAMBINI E ADULTI

Corso trimestrale – Minimo 20 lezioni € 170,00

Si precisa che hanno diritto all'entrata a costo ridotto le seguenti fasce d'età:

Bambini da 0 a 14 anni

Adulti oltre 65 anni

ABBONAMENTO PER SCOLARESCE

(anno scolastico) n. 10 lezioni € 30,00 a bambino con istruttore

CORSO BABY n. 10 lezioni € 80,00

ATTIVITA' AGONISTICA

Abbonamento annuale Tesserati Squadra Agonistica € 50,00

Deve essere garantito uno spazio adeguato ad atleti e tesserati F.I.N.

Tariffa oraria € 20,00

Tariffa oraria € 10,00

Le suddette tariffe devono essere ridotte per famiglie che iscrivono figli di età inferiore a 18 anni oltre il primo figlio nella seguente misura:

- Riduzione del 10% per il secondo figlio iscritto
- Riduzione del 20% per il terzo figlio iscritto
- Riduzione del 30% per ogni figlio iscritto oltre il terzo

Le tariffe si intendono comprensivo dell'uso delle docce prima dell'ingresso in vasca, degli spogliatoi, degli armadietti guardaroba e degli altri servizi comuni a disposizione dell'utenza.

L'eventuale uso delle docce e degli asciugacapelli, al termine dell'utilizzo della vasca sarà a pagamento.

E' obbligo del concessionario tenere esposto e ben visibile per l'intera durata dell'affidamento, un cartello con evidenziate tutte le tariffe relative ai servizi a pagamento, nonché copia del presente capitolato.

Resta ferma la facoltà del concessionario, nel corso della gestione, di praticare previa comunicazione al Comune, tariffe inferiori a quelle sotto riportate,

garantendo comunque la parità di trattamento e la trasparenza nell'applicazione delle stesse nei confronti dell'utenza.

Si precisa che, a partire dal secondo anno di affidamento, previa comunicazione al Comune, il concessionario avrà facoltà di aggiornare tali tariffe, nella misura del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I.) accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

Le tariffe dovranno essere esposte chiaramente al pubblico all'ingresso dell'impianto.

Art.11

- Utilizzo degli impianti sportivi

Il concessionario deve garantire apposito e idoneo servizio d'informazione e prenotazione delle attività durante il periodo d'apertura dell'impianto.

Il concessionario può utilizzare il complesso medesimo per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi. Per la realizzazione di tali iniziative il gestore deve dotarsi se necessario delle relative autorizzazioni.

Art.12

- Modalità gestionali e di utilizzo degli impianti

La gestione dell'impianto, oltre a quanto disposto dal presente capitolato, è regolata da quanto proposto nell'offerta qualitativo-tecnica in sede di gara. Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune che ne determina anche la decorrenza. Il Comune, attraverso l'Ufficio Turismo/Sport, si riserva il diritto incondizionato di poter utilizzare gratuitamente, con avviso anticipato di 15 (quindici) giorni, la struttura sportiva completa di personale, compatibilmente con l'attività programmata sugli impianti, qualora ne abbia necessità, o per ragioni di pubblico interesse, per manifestazioni sportive o ricreative e comunque per servizi di interesse collettivo, per un massimo di 4 (quattro) giornate all'anno.

Art. 13

- Locali e attrezzature

I locali e gli impianti messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, perfettamente funzionanti,

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.

Le attrezzature e gli arredi degli impianti dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia.

Art. 14

Consegna dei locali e degli impianti

L'affidamento ha per oggetto l'intera struttura della Piscina Comunale (vasca, bagni, spogliatoi, depositi, locale macchine ed altri vani interrati, spazi esterni) e gli annessi impianti tecnologici, nello stato attuale.

La consegna di quanto oggetto dell'affidamento dovrà avvenire a mezzo di apposito verbale, con allegato elenco - inventario, sottoscritto dalle parti, contenente la descrizione e lo stato d'uso di quanto consegnato.

Il concessionario è tenuto, allo scadere del contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, a restituire al Comune la piscina in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e pulizia, fatto salvo la normale usura legata all'uso.

Alla riconsegna della piscina sarà redatto, in contraddittorio fra le parti, specifico inventario dei beni immobili e mobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti ed attrezzature, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario. In caso di inottemperanza a tale obbligo, il Comune detrarrà dalla cauzione di cui al successivo art. 20 l'importo necessario per la riparazione dei danni rilevati sui detti beni.

Art. 15

Adempimenti sulla sicurezza

E' fatto carico al concessionario, ai sensi del D.M. 18 marzo 1996, del D.P.R. 28 maggio 2001, n° 311, e del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m. i., di predisporre un piano della sicurezza che elenchi le azioni che competono per il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'impianto sportivo, e cioè:

- i controlli per la prevenzione incendi;
- l'istruzione e la formazione del personale sull'uso dei mezzi di sicurezza ed antincendio, l'evacuazione e le emergenze;
- l'informazione a tutti gli utenti (bagnanti, istruttori, personale di servizio, etc.) sulle procedure di emergenza;
- il perfetto funzionamento dei dispositivi di controllo;
- la funzionalità delle vie di esodo.

Sarà cura del concessionario predisporre e tenere in efficienza tutta la Segnaletica di Sicurezza descritta all'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. indicante le vie di esodo, i servizi di supporto (spogliatoi e servizi igienici), il posto di pronto soccorso, le prime misure di Pronto Soccorso e le istruzioni per gli utenti e gli addetti.

Resta a carico del concessionario la redazione, a proprie spese, del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, se necessario.

Art. 16

Modifiche ai locali ed agli impianti

I locali e gli impianti sono forniti al concessionario in perfetto stato di funzionamento e, comunque, allo stato in cui si trovano al momento dell'affidamento in gestione.

Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica alle strutture della piscina, alla sua tipologia edilizia, ai suoi impianti ed a tutto quanto ivi compreso. Ogni eventuale miglioria che non comporti le predette modifiche potrà essere realizzata solo dopo espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Resta inteso che ogni eventuale miglioria autorizzata dall'Amministrazione Comunale e realizzata dal concessionario rimarrà di proprietà del Comune, senza che il concessionario possa avanzare alcun diritto e/o indennizzo di sorta.

Allo scadere del contratto, o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, il concessionario dovrà rimuovere le attrezzature mobili da esso fornite, senza alcun

onere da parte del Comune. In caso di mancata rimozione il Comune provvederà direttamente, addebitando al concessionario tutti gli oneri sostenuti.

Art. 17

Oneri a carico del Comune

Saranno a carico dell'Amministrazione Comunale eventuali interventi di riqualificazione del complesso sportivo che la stessa riterrà opportuni durante il periodo di concessione.

Tali interventi saranno coordinati con le attività gestionali del Concessionario.

L'Amministrazione si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio.

Il Concessionario potrà proporre al Concedente di provvedere alla loro realizzazione

Art. 18

Oneri a carico del concessionario

Saranno a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alla gestione della piscina nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Il Concessionario solleverà quindi il Concedente da qualsiasi responsabilità connessa al mancato rispetto di tali oneri.

Il Concessionario sarà tenuto a svolgere tutte le attività previste a titolo esemplificativo e non esaustivo all' Art. 2 -:

Il Concessionario sarà tenuto a svolgere il servizio in conformità al progetto gestionale presentato in sede di gara, adempiendo agli impegni assunti in quella sede.

Il Concessionario sarà tenuto a svolgere tutte le attività occorrenti per il corretto funzionamento della piscina con assunzione dei seguenti oneri:

a) condurre l'impianto natatorio nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di impiantistica sportiva, condizioni igienico-sanitarie, sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici, barriere architettoniche, nonché di tutte le disposizioni in materia che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale, comunale nel periodo di validità del contratto;

b) acquisire qualsiasi certificazione/licenza/autorizzazione per l'esercizio dell'attività di piscina e per eventuali altre attività soggette (VV.FF., ASL, Autorità di PS, Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ecc) e osservare le relative prescrizioni;

c) stipulare idonee polizze assicurative;

d) osservare gli orari di apertura/chiusura al pubblico;

e) garantire l'accesso libero a tutte le categorie di utenza per l'utilizzo libero dell'impianto natatorio, non condizionato pertanto al possesso dello status di socio del gestore o dei soggetti sportivi utilizzatori dell'impianto;

f) sostenere ogni e qualsiasi spesa connessa alla gestione e conduzione dell'impianto e all'organizzazione delle attività, quali i consumi relativi ad energia elettrica, acqua e gas e la rimozione dei rifiuti solidi urbani, comprese quelle per il personale a qualsiasi titolo incaricato dal Concessionario per pulizie, custodia, istruzione, assistenza ai bagnanti, Amministrazione, direzione, ecc.;

g) comunicare, contestualmente alla consegna dell'impianto, l'organigramma delle cariche sociali e del personale e, successivamente, ogni eventuale variazione;

- h) provvedere alle spese relative al personale necessario alla gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale, fiscale e di sicurezza dei lavoratori nonché dei Contratti Collettivi di riferimento;
- i) assicurare, conformemente alla normativa vigente in materia, la presenza di un numero adeguato di assistenti bagnanti nelle fasce orarie di apertura al pubblico e garantire il rispetto dei limiti di capienza dell'impianto;
- j) osservare la vigente normativa in materia di requisiti igienico-sanitari e di trattamento dell'acqua, con dotazione di materiali e prodotti vari per il trattamento delle acque;
- k) garantire la pulizia e disinfezione ordinaria e straordinaria dei locali, di tutti i componenti relativi agli impianti, delle attrezzature e degli arredi con tempi e modalità tali da garantire adeguati livelli di qualità del servizio e con l'utilizzo di idonei prodotti, materiali e attrezzature per le pulizie;
- l) garantire la fornitura continua dei materiali d'uso e consumo utilizzati nei servizi igienici dell'impianto (sapone liquido, carta igienica, deodoranti, sanificanti, ecc.);
- m) provvedere alla disinfestazione generale di tutte le superfici che possono portare infezioni di vario genere (verruche, micosi, ecc.), con prodotti, modalità e tempi come previsto dalla normativa sanitaria;
- n) controllare l'igienicità e la temperatura dell'acqua secondo le vigenti normative e in base alle eventuali indicazioni dell'Azienda Sanitaria Locale;
- o) allestire un servizio di primo soccorso (infermeria) con la dotazione e il ripristino di materiale medicamentoso e farmaci di primo soccorso mantenuti in perfetto stato di conservazione;
- p) provvedere alla pulizia periodica e tenuta in ordine delle aree esterne pertinenti, evitando il deposito a vista di materiali di rifiuto, di materiale che comprometta il decoro urbano, al diserbo delle aree pavimentate, taglio e sfalcio delle aree verdi, potatura delle siepi e degli alberi presenti e relativa annaffiatura, tinteggiature perimetrali pannelli metallici e cancellate;
- q) allestire e aggiornare una bacheca informativa in posizione ben visibile sulla quale dovranno essere affissi: orari di apertura e calendario delle attività, piano tariffario al pubblico, regolamento, Carta dei Servizi, informazioni utili;
- r) segnalare tempestivamente e per iscritto all'Amministrazione Comunale ogni disfunzione e guasto verificato agli impianti tecnologici ed alle strutture;
- s) vigilare costantemente sul corretto uso e comportamento da parte dell'utenza per garantire l'osservanza delle norme igienico sanitarie e di eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie e preservare il decoro, l'igiene e la pulizia interna ed esterna dell'impianto. Attenzione particolare dovrà essere osservata dal Concessionario, nell'ambito degli aspetti di vigilanza attribuitigli dal presente contratto, alla sorveglianza della regolare entrata ed uscita degli utenti e del pubblico ed ai servizi di accoglienza con particolare riferimento ai bambini, consentendo l'ingresso agli spogliatoi ad un accompagnatore adulto qualora essi non siano autosufficienti nel prepararsi alla lezione e nel rivestirsi successivamente;
- t) assumere gli oneri relativi alla gestione, funzionamento e manutenzione ordinaria degli impianti di emergenza compresi gli oneri per la gestione e la conduzione di detti impianti da parte di soggetti in possesso dei necessari requisiti di legge;
- u) assumere la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dal D.lgs. n. 81/2008 alla cui osservanza il Concessionario è tenuto nella gestione dell'impianto;
- v) assumere il ruolo di titolare dell'attività ai fini dell'esercizio dell'impianto in conformità di quanto richiesto dal TULPS e dal DM 19/08/1996 titolo XVIII;

- w) assumere il ruolo di titolare dell'impianto ai sensi del DM 18/03/1996 "Norme per la sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" per quanto attiene le azioni necessarie da attuare per la gestione della sicurezza;
- x) nominare a proprie spese il responsabile della gestione della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi;
- y) Nominare il terzo responsabile dell'impianto termico secondo le norme applicabili e predisporre a proprie spese il libretto di centrale quando necessario;
- z) svolgere tutte le attività necessarie a svolgere gli adempimenti amministrativi per l'ottenimento delle certificazioni previste dalla normativa vigente o introdotte dall'evolversi della stessa, per tutti gli aspetti, assicurativi, antinfortunistici, antincendio, agibilità o quanto necessario per l'utilizzo dell'impianto in relazione alla sua destinazione d'uso;
- aa) Effettuare la verifica ed il collaudo periodico dei sistemi di sicurezza interni ed esterni e della rete antincendio nel rispetto delle norme applicabili;
- bb) adottare, nella conduzione e nell'esecuzione delle attività necessarie alla conduzione, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura;
- cc) assumere a proprio carico la responsabilità civile verso terzi intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
- dd) assumere a proprio carico la responsabilità per danni arrecati ai beni dell'Amministrazione per incuria, dolo, cause esterne intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
- ee) Assumere l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità;
- ff) informare tempestivamente il competente Ufficio Sport del Comune riguardo ad eventuali reclami presentati.

Nell'appalto è compreso l'onere per la gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto di trattamento dell'acqua a servizio della vasca da svolgersi con l'ausilio di personale qualificato e in possesso di tutti i requisiti di legge obbligatori. In particolare dovrà essere assicurato quanto segue:

- gg) controllo generale degli impianti di filtrazioni acqua piscina, con simulazione di rigenerazione, verifica di buon funzionamento gruppi valvole e timer programmatori;
 - hh) controllo e manutenzione pompe dosatrici;
 - ii) reintegro prodotti;
 - jj) pulizia con prodotti disincrostanti di punti di innesto delle tubazioni;
 - kk) contro lavaggio filtri;
 - ll) verifica e manutenzione del dosatore acido cloridrico e manutenzione innesto tubazione;
 - mm) controllo centralina;
 - nn) controllo e manutenzione delle pompe immissione solfato di allumina;
 - oo) controllo ed analisi generale;
 - pp) controllo e manutenzione addolcitori presenti negli impianti;
- Presso il complesso dovrà essere tenuto un registro dove dovranno essere annotati tutti gli interventi, la data, il nominativo dell'impresa che esegue l'intervento e la firma dell'addetto, annotazioni circa la risoluzione di problemi o il permanere degli stessi e altre informazioni ritenute utili.

Durante il periodo di utilizzo dell'impianto il Concessionario dovrà assicurare il regolare riscaldamento dell'ambiente, dell'acqua sanitaria, dell'acqua della piscina, garantendo il rispetto delle temperature normali in qualsiasi condizione di temperatura esterna, come previsto dall'Atto d'Intesa Stato-Regioni Rep. n. 1605

del 16/01/2003 e .s.m.i. Il servizio di erogazione dell'acqua calda sanitaria avrà carattere continuativo in quantità e con temperatura sufficienti.

Il Concessionario dovrà mantenere la denominazione dell'impianto natatorio che verrà stabilita dal Comune senza alcuna ulteriore aggiunta ed indicare espressamente la proprietà comunale dell'impianto su tutto il materiale promozionale e informativo.

Il Concessionario corrisponderà all'Amministrazione per l'uso dell'impianto e di tutti i locali annessi un canone per l'intero periodo di affidamento non inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre Iva ai sensi di legge se dovuta, da porre a base d'asta per le offerte in rialzo ai fini dell'aggiudicazione del servizio. Il canone di aggiudicazione verrà corrisposto all'Amministrazione Comunale in maniera anticipata, entro il 31 marzo dell'esercizio di riferimento.

Art. 19

Manutenzione ordinaria

Per "*manutenzione ordinaria*" si intendono tutti gli interventi programmati necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene; sotto questa categoria devono ricadere, a titolo meramente esemplificativo, le sotto elencate operazioni:

- accertamento del permanere dei requisiti di sicurezza, stabilità ed efficienza tecnica delle strutture e degli impianti;
- manutenzione delle aree esterne, taglio delle superfici erbose, potatura delle alberate, degli arbusti e delle siepi;
- verifica della sicurezza igienico-sanitaria dell'impianto, nel rispetto di tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia.

Il concessionario è altresì tenuto al rispetto di un piano di sanificazione all'interno del quale dovranno essere garantiti al minimo i seguenti interventi:

- pulitura e lavaggio con attrezzature e prodotti adeguati dei pavimenti di tutti i locali;
- svuotamento e pulizia di cestini, bidoni, etc.;
- lavaggio e pulitura dei vetri;
- pulizia dei pozzetti di scarico;
- disinfezione e derattizzazione.

Art. 20

- Manutenzione straordinaria a carico del Concessionario

Il Concessionario dovrà eseguire nell'immobile, a propria cura e spese:

Tutti i lavori e le attività relative agli interventi migliorativi volti alla funzionalità dell'impianto, così come riportate all'art. 2 del presente capitolato.

Per l'intera durata del contratto saranno da ritenersi a carico del Concessionario tutte le attività manutentive ordinarie e straordinarie indispensabili al mantenimento della struttura in ogni sua componente e al suo adeguamento anche qualora tali interventi siano dettati da adeguamenti a disposizioni legislative e norme imperative subentranti.

Gli oneri necessari agli adeguamenti saranno da ritenersi a totale carico del Concessionario anche se non specificatamente quantificate ed identificate dallo stesso nei documenti di offerta e nel proprio PEF.

Art. 21

- Documentazione da tenere presso la sede dell'impianto

Il Concessionario ha l'obbligo di tenere presso l'impianto la seguente documentazione:

- a) Licenze, certificazioni e autorizzazioni varie;
- b) Nominativo del Direttore Tecnico Responsabile e Coordinatore dell'impianto e recapito telefonico;
- c) Nominativo del Responsabile della Sicurezza dell'impianto e recapito telefonico;
- d) Planimetria di Orientamento e Piano di Gestione della Sicurezza;
- e) Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- f) Registro analisi chimico-fisiche delle acque;
- g) Registro interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui è riportata la data delle attività, il nominativo dell'impresa che esegue l'intervento e la firma dell'addetto, annotazioni circa la risoluzione di problemi o il permanere degli stessi e altre informazioni ritenute utili;
- h) Libretto di centrale relativamente alla centrale termica e relativo atto di nomina del terzo responsabile;
- i) Regolamento di utilizzo della piscina;
- j) Carta dei servizi;
- k) Registro degli iscritti/frequentatori.

Art. 22

- Rilascio licenze e autorizzazioni

Per le prestazioni inerenti la conduzione e la gestione dell'impianto, il Concessionario dovrà attivarsi, con costi totalmente a suo carico, per l'ottenimento delle licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, etc., previste dalle normative vigenti per l'esercizio dell'attività.

Art. 23

- Documentazione da trasmettere al Comune

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare al Comune, entro il 30 Novembre di ogni anno e in riferimento al periodo di gestione annuale 01.09.anno/31.08.anno+1:

- a) una relazione tecnica sullo stato della manutenzione generale dell'impianto nella quale dovranno essere indicate le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalla normativa vigente;
- a) gli esiti dei campionamenti periodici delle acque;
- b) la rilevazione annuale dei consumi: acqua, energia elettrica, gas metano (attestata anche attraverso la fornitura delle bollette dei consumi);
- c) il rendiconto redatto secondo i criteri di competenza economica, riportante la contabilità analitica della complessiva gestione dell'impianto;
- d) la previsione di spesa della stagione successiva;
- e) una dettagliata relazione sull'andamento delle attività che si sono svolte nella stagione precedente, sui risultati ottenuti nelle varie attività svolte e proprie valutazioni utili al perseguimento delle finalità sociali e di pubblico interesse. In particolare, nella relazione il Concessionario dovrà fornire i dati relativi a:
 1. orari di apertura dell'impianto, giorni di chiusura;
 2. giorni e orari di apertura della segreteria;
 3. numero complessivo di ore di utilizzo della piscina da parte delle associazioni/società sportive, delle utenze privilegiate (scuole, persone diversamente abili, comunità terapeutiche ...), dei centri estivi, delle utenze per tipologia di attività;
 4. ore dedicate al nuoto libero invernale e all'estivo;
 5. dati di affluenza disaggregati per i singoli corsi/attività;

6. personale impiegato;
7. attività collaterali promosse autonomamente dal gestore nell'ambito della Concessione e relativi dati di affluenza.

Art. 24

- Attrezzature ed arredi

L'impianto natatorio viene consegnato nello stato in cui si trova.

Il Concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi ulteriori rispetto a quelli già installati e in dotazione o proposti in sede di gara tra gli interventi migliorativi, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione.

Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale, risultante da apposito verbale di consegna, potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta. Alla data di scadenza della concessione, gli arredi e le attrezzature, come risultanti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, saranno acquisiti al patrimonio del Comune senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere in cambio.

Art. 25

- Smaltimento rifiuti

Risulta a carico del Concessionario la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti da svolgersi nell'osservanza del Regolamento comunale.

Esso dovrà incentivare la buona pratica della raccolta differenziata in base alla tipologia dei materiali mettendo a disposizione dell'utenza contenitori separati idonei.

La richiesta dei contenitori in numero adeguato, presso gli uffici dell'azienda preposta al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi in virtù della normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tale attività.

Art. 26

Sopralluogo da parte del Concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di effettuare presso la sede in cui dovrà effettuarsi il servizio sopralluogo per prendere cognizione dello stato dei luoghi.

Di detto sopralluogo verrà rilasciata apposita dichiarazione da produrre in sede di gara.

A fronte dell'avvenuto sopralluogo il Concessionario dovrà procedere alla redazione di un alla fornitura e allestimento degli arredi e delle attrezzature funzionali alla realizzazione del programma di gestione, che allo stato di avvio non risultano in dotazione alla struttura.

contenente una relazione dettagliata delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la fornitura e allestimento degli arredi e delle attrezzature funzionali alla realizzazione del programma di gestione, che allo stato di avvio non risultano in dotazione alla struttura, riferita alla intera struttura e degli impianti tecnologici, corredata da dettagliato e puntuale cronoprogramma degli interventi necessari per l'ottimale gestione e messa in norma della struttura e degli impianti che si impegna a realizzare.

Dovrà altresì produrre una dettagliata descrizione delle iniziative e degli interventi che si rendono necessari eseguire per il miglior funzionamento della struttura con oneri a proprio carico. Gli oneri inerenti la progettazione di tutto quanto necessario

per l'avvio dell'attività dell'impianto sono da considerarsi a totale carico del Concessionario.

Art. 27

Corrispettivo di gestione

Quale compenso per tutte le prestazioni a suo carico, il gestore ha diritto esclusivamente ai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso e utilizzo previsti per le strutture, nonché ai proventi connessi a manifestazioni, corsi, servizi e attività collaterali dallo stesso organizzati o assicurati all'interno della struttura. Spettano altresì al gestore i proventi dall'eventuale attività di bar / ristorazione e merchandising.

Il concessionario potrà applicare il prezzo per l'acquisto dei biglietti di accesso alla piscina secondo proprie scelte commerciali e tali da consentire l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa.

Le somme derivanti dalla vendita dei biglietti saranno rimosse dal concessionario ed introitate direttamente da esso.

Resta facoltà della Amministrazione Comunale utilizzare, a titolo gratuito, la struttura, fruibile e completa di personale e attrezzature, per massimo 4 (quattro) giorni annui per l'intero periodo della concessione, per manifestazioni sportive o di intrattenimento, le cui date saranno concordate con il concessionario.

In occasione di eventi o manifestazioni di rilevante importanza potrà essere previsto lo sbigliettamento a prezzi concordati tra concessionario e l'Amministrazione Comunale.

I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti.

Spettano inoltre al gestore i proventi derivanti dalla pubblicità .

Art. 28

Personale

Il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità: in particolare, l'assistenza ai bagnanti e le eventuali attività didattiche dovranno essere espletate da personale in possesso di apposita qualifica rilasciata dalla Federazione Italiana Nuoto o titolo equipollente.

Il personale utilizzato a qualsiasi titolo all'interno della piscina non dovrà avere riportato condanna con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale in relazione al servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi contro la moralità pubblica ed il buon costume e ai delitti dolosi contro la persona.

La violazione delle norme del presente articolo costituisce inadempimento contrattuale grave, rilevante ai fini dell'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.

Art. 29

Responsabile e personale addetto

Il concessionario dovrà comunicare al Comune il nominativo del responsabile dell'esecuzione del servizio.

Il Comune si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sul possesso dei requisiti richiesti in capo al responsabile e al personale addetto a norma del precedente art. 27 e di ottenere dal concessionario la sostituzione del personale non idoneo al servizio per comprovati motivi.

Art. 30

Orari e calendario di erogazione dei servizi

Il concessionario è tenuto al rigoroso rispetto della funzionalità della struttura in termini di giorni ed orari di apertura, che saranno dallo stesso comunicati e accettati dall'Amministrazione Comunale.

In particolare dovrà essere agevolato l'utilizzo della struttura da parte delle scuole cittadine durante le ore destinate all'attività didattica secondo un calendario da concordare con il Comune.

Per quanto attiene allo svolgimento del servizio il Concessionario dovrà rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

- deve essere garantita la disponibilità della piscina al mattino, con tutte le sue strutture (impianti e personale) per tutte le scuole di ogni ordine e grado con precedenza per quelle cittadine; i corsi dovranno svolgersi ogni mattina dal lunedì al sabato – dalle ore 8.30 alle ore 12.00 per tutta la durata dell'anno scolastico; nei periodi di vacanze delle scuole, la piscina dovrà essere messa a disposizione del pubblico, ad eccezione del periodo di chiusura (obbligatorio) dal 01 agosto al 31 agosto di ogni anno; le modalità di accesso delle scolaresche, il numero degli scolari ed ogni altra condizione, saranno concordate tra il concessionario e le autorità scolastiche competenti;
 - deve essere riservato gratuitamente ai soggetti portatori di handicap ed alle persone bisognose di rieducazioni funzionali, queste ultime comprovate da certificazione medica, ed ai loro accompagnatori, un apposito spazio d'acqua in corsi preferenziale laterale durante la mattinata dalle ore 9.00 alle ore 12.00, estendibile fino alle ore 16.00 in caso di documentato impedimento all'utilizzo mattutino;
 - deve essere garantita la disponibilità dell'impianto con tutte le sue strutture per il pubblico secondo il seguente orario:
- ❖ dal lunedì al venerdì
 - mattino: dalle ore 8.00 alle ore 15.00
 - pomeriggio dalle ore 19.00 alle ore 22.00
 - ❖ sabato: dalle ore 8.00 alle ore 15.00
 - ❖ domenica: dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Gli orari di cui sopra sono da considerare come fasce orarie minime di apertura al pubblico e quindi suscettibili di estensione.

E' fatto espresso divieto all' concessionario di effettuare o consentire lo svolgimento, in tutta la zona in cui insiste la piscina, di qualsiasi manifestazione e/o attività diversa da quella cui l'impianto stesso è destinato senza prima avere acquisito il parere favorevole da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 31

Sub gestione e affidamento di servizi a terzi

E' vietato al concessionario cedere la gestione prevista nel presente capitolato.

E' fatta eccezione per le sotto elencate attività accessorie e complementari, per le quali è consentito attivare rapporti contrattuali con terzi:

- trattamento acque, incluse le analisi di laboratorio;
- pulizie e minuto mantenimento;
- manutenzioni civili e degli impianti tecnologici.

Le imprese esecutrici dovranno essere in possesso di adeguati requisiti ed esperienza specifica nei rispettivi settori di competenza e dovranno osservare le norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Il Comune riconoscerà solamente il concessionario come responsabile della conduzione del servizio, pertanto lo stesso risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte di soggetti terzi.

Art. 32

Controlli e verifiche sul servizio erogato

Al Comune è attribuita la più ampia facoltà di controllo e verifica sulle attività inerenti il servizio. Resta salva l'autonomia organizzativa del concessionario entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standards del servizio previsti nel presente capitolato.

Il Comune potrà in qualsiasi momento ispezionare i locali, gli impianti e le aree di cui al presente capitolato, riservandosi ogni facoltà di controllo sul puntuale e regolare svolgimento del servizio. Qualora dai controlli periodici effettuati dall'Ufficio Tecnico Comunale non dovesse essere riscontrata la piena rispondenza dell'operato del concessionario agli obblighi di cui al presente capitolato ed in specie a tutte le incombenze che conseguono all'assunzione dell'onere della manutenzione ordinaria, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sostituirsi al concessionario, effettuando direttamente gli interventi manutentori necessari, restando salva ed impregiudicata ogni ragione ed eventuale azione del Comune di procedere in danno della stessa e di rivalersi sulla polizza fidejussoria che sarà stipulata dal concessionario con le modalità di cui al seguente art. 38 e/o di revocare l'affidamento di che trattasi.

Art. 33

Divieto di cessione di contratto

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

34

Risarcimenti al concessionario

il concessionario non potrà rivalersi sull'Amministrazione Comunale in caso di eventuali perdite economiche derivanti dalla gestione durante tutto il periodo di affidamento.

Parimenti, nulla potrà essere richiesto al Comune da parte dell'concessionario nella eventualità in cui la piscina comunale dovesse essere, per qualsiasi causa o motivo, dichiarata, durante il periodo di affidamento, anche parzialmente inagibile.

Art. 35

Rinuncia all'affidamento

Qualora il concessionario non intenda accettare l'assegnazione, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà, comunque, tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni causati al Comune a seguito di affidamento al soggetto che segue in graduatoria.

Art. 36

Sostituzione del concessionario

Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del concessionario, il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all'affidamento del servizio di gestione della piscina comunale al concorrente che segue immediatamente in graduatoria, ai sensi e criteri del bando di gara. Qualora i soggetti in graduatoria non fossero disponibili il Comune si riserva di procedere a nuova gara.

Art. 37

Responsabilità e polizza assicurativa

Il concessionario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti del servizio oggetto del presente capitolato, a terzi ed a cose, durante l'espletamento dei servizi ed in conseguenza dei servizi medesimi.

Il concessionario si assume tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio od a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico dello stesso.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità in caso di infortunio degli operatori ed in caso di danni arrecati a persone o cose (sia dell'Amministrazione Comunale che di terzi), in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

Sono infatti a carico del concessionario:

- l'adozione, nell'esecuzione delle prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza delle persone addette ai lavori e degli utenti (ogni più ampia responsabilità ricadrà sulla ditta, esonerando quindi completamente l'Amministrazione);
- il completo risarcimento del danno provocato, a persone o cose. Il concessionario si impegna ad intervenire in giudizio, sollevando il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Il concessionario sarà tenuto a stipulare prima della stipula del contratto o della consegna anticipata dell'impianto nelle more di stipula del contratto, pena la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione, idonea polizza assicurativa globale con una compagnia di primaria importanza per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00), con un massimale per ciascun sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00), a copertura di qualsiasi danno derivante dall'espletamento dell'attività.

Art. 38

Garanzia definitiva e stipula del contratto

Il concessionario sarà tenuto a stipulare apposito contratto in forma pubblico-amministrativa ovvero nelle forme della scrittura privata autenticata, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora, senza giustificati motivi, non adempia a tale obbligo entro il termine all'uopo fissato dal Comune, l'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione ed incamerare l'eventuale cauzione provvisoria.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al suddetto contratto sono a carico del concessionario.

Il concessionario deve costituire, all'atto della stipula, un deposito cauzionale definitivo pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, nelle forme previste dall'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento danni, del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la

gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione dell'attività da parte del concessionario, ivi compresa la differenza di prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diverso affidamento, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze del concessionario stesso, nonché a garanzia del pagamento del canone dovuto al Comune nei termini contrattuali.

Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

In caso di presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, questa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e che il pagamento avvenga entro 30 (trenta) giorni a semplice richiesta del Comune.

La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al concessionario dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del funzionario comunale competente.

Art. 39

- Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore, i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo alla presente concessione, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.) emesso dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, indicato sul bando di gara. I soggetti di cui sopra dovranno pertanto comunicare formalmente alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Concessionario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a trasmettere copia di tutti i contratti dei relativi subappaltatori e subcontraenti contenenti, a pena di nullità assoluta, la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L.136/2010 e s.m.i. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopraccitata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Imperia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 40

Penali

Il Comune si riserva di applicare le seguenti penali:

- a) mancato rispetto degli orari stabiliti per l'erogazione dei servizi: € 200,00 (duecento/00) per ogni infrazione accertata e contestata;

b) mancato rispetto del numero minimo di giorni di apertura: € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata in meno. Non sono previste penalità in caso di giornate di maggiore apertura;

c) mancato rispetto delle tariffe: € 500,00 (cinquecento/00) per ogni infrazione accettata e contestata.

In caso di contestazione debitamente comunicata il concessionario avrà una settimana di tempo per presentare eventuali controdeduzioni.

Le penali saranno riscosse dal Comune mediante versamento da parte del concessionario alla Tesoreria Comunale entro 15 giorni dal completamento del procedimento di contestazione.

Il ritardato pagamento entro i termini prescritti implica una mora del 5% per ogni settimana, o frazione di essa, di ritardo. Superate le 4 settimane di ritardo il Comune provvederà al recupero delle somme prescritte dalla cauzione di cui al precedente art. 20.

In tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di comunicazione pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione deve essere formalmente comunicato al concessionario.

Art. 41

Risoluzione del contratto

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le seguenti ipotesi:

a) mancato rispetto delle normative vigenti;

b) mancata osservanza del divieto di sub gestione di cui al precedente art.31;

c) perdita da parte del concessionario dei requisiti previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e Bando di gara;

d) mancato reintegro della cauzione ai sensi del precedente art. 40;

e) mancato pagamento del canone nei termini stabiliti nel contratto di affidamento del servizio di gestione della piscina comunale.

Nel caso di risoluzione del contratto per motivi imputabili al concessionario lo stesso incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Qualora si verificassero da parte del concessionario carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio o in caso di recidiva nelle mancanze di cui al precedente art. 36, ovvero in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 10 giorni, anche se riferito ad una solamente delle condizioni previste nel presente capitolato, il Comune potrà, previa intimazione scritta ad adempiere al concessionario, risolvere il contratto.

Art. 42

Spese imposte e tasse

Tutte le spese necessarie per la stipula e registrazione del contratto relativo all'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a totale carico del concessionario.

Sono pure a carico del concessionario le spese relative al deposito della cauzione relative all'atto di affidamento e quelle consequenziali, fatta eccezione di quelle necessarie per l'ottenimento dell'agibilità dell'impianto sportivo, le eventuali

certificazioni di idoneità statica, di prevenzione incendi e di messa a norma ISPSEL dell'intero impianto.

Art. 43

Controversie e foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto di affidamento del servizio di gestione della piscina comunale sono rimesse alla competenza del Tribunale di Imperia.

Art. 44

Richiamo alla legge ed alle altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Taggia, _____ 2016

Il Responsabile del Servizio